

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto:

- Rifacimento pavimentazione sportiva deteriorata in Linoleum della Palestra dell'Istituto Meucci di Firenze con nuova pavimentazione in pvc posata sull'esistente
- La consistenza quantitativa e qualitativa nonché le caratteristiche di esecuzione delle opere che formano oggetto dell'appalto, risultano dalle indicazioni del presente Atto e degli elaborati allegati e/o richiamati nella scrittura privata/contratto, salvo quanto verrà meglio precisato all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori.

La consistenza quantitativa e qualitativa dei lavori da eseguire risulta individuata negli allegati al presente atto e precisamente:

- 1 - Relazione tecnica;
- 2 - Computo metrico estimativo;
- 3 - Quadro economico;

Art. 2 – TIPO E AMMONTARE DELL'APPALTO - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il contratto di appalto relativo ai suddetti lavori viene stipulato:

- a corpo come definito all'art. 3 c.(ddddd del Dlgs 50/2016.

L'importo complessivo dei lavori a base di appalto ammonta a **euro 26.000,00 (ventiseimila/00)**, di cui € 350,00 per oneri di sicurezza .

a) Per lavori (a misura), soggetti a ribasso:

Euro	25.650,00

b) Per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso:

Euro	350,00

c) Per lavori in economia, non soggetti a ribasso:

Euro	

La prestazione di cui al presente appalto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (DPR 26 ottobre 1972, n. 633) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico dell'Amministrazione, nella misura vigente al momento del pagamento, che verrà indicata dall'Amministrazione su richiesta dell'Appaltatore da effettuarsi prima dell'emissione della fattura.

Art. 3 – CATEGORIE DI LAVORO COMPRESSE NELL'APPALTO

Si riportano di seguito le CATEGORIE DI LAVORO generali o specializzate in cui risulta suddiviso l'importo complessivo a base di appalto, con l'indicazione dei relativi importi e dei gruppi di categorie ritenute omogenee, in riferimento ai seguenti disposti:

- artt. 106 e 149 del D.Lgs. 50/2016 (varianti);
- art. 105 D.Lgs. 50/2016 (subappalto)
- art. 48 del D.Lgs. 50/2016 (raggruppamenti temporanei,)
- artt. 107 e 108 del DPR 207/10 (categorie di opere, condizioni per la partecipazione alle gare)
- art. 161, comma 16, del DPR 207/10 (gruppi categorie omogenee).

Descrizione	Cat.	Importi parziali	Importo totale
finiture di opere generali in materiali lignei,plastici, metallici e vetrosi	OS6	26.000,00	

Sommano OS6 CATEGORIA PREVALENTE (unica)	26.000,00
---	------------------

SOMMANO LAVORI A BASE DI APPALTO **26.000,00**

Art. 4 – CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AFFIDAMENTO

L'impresa è ammessa alla procedura di affidamento dei lavori in oggetto se in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo:

1. Requisiti circa i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
2. Non trovarsi nella causa di esclusione dalle gare di appalto pubblico prevista dall'art. 1-bis, c. 14, del D.Lgs. 231/01;
3. Non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdetti di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/08;
4. Iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per le tipologie di lavori comprese nel presente appalto;
5. Categoria Generale OS6 – finiture di opere generali in materiali lignei,plastici, metallici e vetrosi

Art. 5 – CONTRATTO

Si procederà alla stipula di una scrittura privata, mediante sottoscrizione in calce al presente Atto da parte dell'impresa e successiva approvazione del presente atto da parte dell'Amministrazione.

Art. 6 – OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza delle condizioni riportate nel D.Lgs. 50/2016, nel Regolamento emanato con DPR 207/100 (in seguito denominato Regolamento), nel Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, emanato con D.M. 145/00 (in seguito denominato Capitolato generale) e nel vigente Regolamento per la disciplina dei contratti della Città Metropolitana di Firenze, in tutto ciò che non sia in opposizione con le leggi successivamente emanate e con le condizioni espresse nel presente foglio patti e condizioni.

In particolare saranno osservate le prescrizioni contenute nelle seguenti disposizioni, per quanto

compatibili con le sopra riportate norme:

- PROTOCOLLO ANTI COVID da condividere con quello dell'Istituto in cui si opera;
- legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità);
- legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere);
- legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, alla L. 10 febbraio 1962, n. 57 e alla L. 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia);
- legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale);
- D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490 (Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia nonché disposizioni concernenti i poteri del prefetto in materia di contrasto alla criminalità organizzata);
- DPR 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia);
- D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300);
- DPR 30 aprile 2004, n. 115 (Criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione, da parte di intermediari finanziari, di fidejussioni in relazione all'affidamento di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della L. 11 febbraio 1994, n. 109);
- DM 12 marzo 2004, n. 123 (Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste agli articoli 17 e 30 della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e dal regolamento generale di D.P.R. 207/2010 in materia di lavori pubblici);
- L.R. (Toscana) 13 Luglio 2007, n. 38, nonché in tutte le leggi emanate o emanande nel corso dei lavori e nei protocolli di intesa stipulati dall'Ente.

Art. 7 – CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO

Nell'accettare i lavori sopra designati l'Appaltatore dichiara:

- **di aver preso conoscenza della dislocazione territoriale dell'immobile oggetto dell'intervento, di aver accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché di aver preso conoscenza della natura degli interventi da eseguire.**
- **di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze e gli elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;**

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Atto) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni.

Con la partecipazione alla procedura di affidamento l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dei lavori secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.

Art. 8 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

8.1 – Condizioni generali

Le prestazioni di qualunque tipo e consistenza dovranno essere eseguite con personale specializzato, a perfetta regola d'arte secondo le migliori modalità di intervento.

I materiali ed i manufatti forniti dovranno essere riconosciuti a giudizio insindacabile della D.L. della migliore qualità.

Nell'approvvigionamento dei materiali (fornitura, accettazione, etc.) come nell'esecuzione dei lavori, l'Impresa dovrà uniformarsi alle prescrizioni tecniche dettate dalle norme vigenti

(Leggi Statali e Regionali, Decreti, Circolari, Disposizioni, etc.) nella specifica materia o emanande nel corso dei lavori con particolare riferimento a:

- legge 1 marzo 1968, n. 186 (impianti elettrici);
- legge 5 novembre 1971, n. 1086 e DD.MM. successivi (opere strutturali);
- legge 2 febbraio 1974, n. 64 e DD.MM. successivi (strutture in zona sismica);

- D.M. 26 agosto 1992 (norma per l'edilizia scolastica)
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (ambiente)
- DPR 24.7.1996, n. 503 (barriere architettoniche);
- legge 5 marzo 1990, n. 46, e D.M 22 gennaio 2008, n. 37 (impianti);
- legge 9 gennaio 1991, n. 10, DPR 412/1993, n. 412, Dlgs 311/2006 e DPR 59/2009 (impianti termici);
- D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada);
- DPR 16 dicembre 92, n. 495 (Regolamento attuazione Nuovo codice della strada);
- legge 3 agosto 2007, n. 123, Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al governo per il riassetto e la riforma normativa in materia;
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- DPR 19 marzo 1956, n. 303 (igiene del lavoro);
- Norme CEI, UNEL, UNI-CIG, CNR-UNI;
- Altre disposizioni particolari vigenti per VV.FF., ISPESL, ENEL, TELECOM, Azienda del gas, ANAS, etc..

Ove il presente Atto di cottimo non preveda espressamente le caratteristiche per l'accettazione dei materiali a piè d'opera, o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme relative ai lavori compresi nel presente appalto emanate dal CNR, le norme UNI, le norme UNI-CIG, le norme CEI, le tabelle CEI-UNEL, le norme dell'ANC, anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dei lavori.

8.2 – Variazioni

L'Amministrazione si riserva, nei limiti di quanto previsto dalle normative vigenti, la facoltà di introdurre all'atto esecutivo, quelle varianti che si dovessero rendere necessarie, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi di avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente capitolato generale d'appalto o dal presente capitolato speciale d'appalto.

L'Appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto anche se di dettaglio; delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione Lavori e della Stazione Appaltante, potrà essere ordinata la eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno all'Amministrazione appaltante.

8.3 – Eccezioni dell'Appaltatore

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano più gravosi di quelli derivanti dal presente Atto si da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso all'Ordine di Servizio con il quale tali lavori siano stati disposti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Art. 9 – TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI

9.1 – Consegna

La consegna dei lavori all'Appaltatore avverrà con le modalità prescritte dagli artt. 153, 154, 155 e 156 del Regolamento.

9.2 – Inizio dei lavori - Penale per il ritardo

L'Appaltatore darà effettivo inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 3 giorni dal verbale di consegna; la penale da applicare in caso di ritardo nell'inizio dei lavori sarà come di seguito computata ai sensi dell'art. 145 del Regolamento:

- 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale stesso.

9.3 – Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Penale per il ritardo

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, a norma dell'art. 159 del Regolamento, sarà di **20** giorni naturali e consecutivi ; i lavori devono essere realizzate prima dell'apertura dell'anno scolastico .

La penale da applicare in caso di ritardo nella ultimazione dei lavori, a norma dell'art. 145 del Regolamento, sarà pari ad € 25,00 per ogni giorno di ritardo. Della ultimazione dei lavori dovrà essere data comunicazione al direttore dei lavori, per la relativa certificazione.

L'Amministrazione appaltante si riserva il diritto di risolvere in danno il presente contratto per grave inadempimento dell'appaltatore, mediante semplice denuncia, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

9.4 – Premio di accelerazione

Nessun premio per anticipata consegna verrà corrisposto.

Art. 10 – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori dovranno essere programmati ed eseguiti in accordo con la Dirigenza scolastica in modo da non intralciare l'attività di studio.

Art. 11 – SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento al verbale di consegna.

Al di fuori dei casi sopra individuati il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dalla Legge.

Nel caso in cui le inosservanze a quanto sopra individuato in materia di sicurezza del cantiere e prevenzione infortuni comportino una situazione di pericolo grave ed immediato, direttamente riscontrato, la sospensione parziale o totale dei lavori può essere disposta anche dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato, previa opportuna comunicazione al direttore dei lavori.

Le sospensioni e le corrispondenti riprese dei lavori saranno disposte con le modalità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 158, 159 e 160 del Regolamento.

Art. 12 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

12.1 – Oneri di carattere generale

Risultano a carico dell'appaltatore e compresi nei prezzi di elenco i seguenti oneri ed obblighi diversi, in relazione alla tipologia ed entità dei lavori:

- 1) L'osservanza delle norme derivanti dalle leggi e dai decreti vigenti al momento dell'aggiudicazione o che possano intervenire in corso di appalto, relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle previdenze varie per invalidità e altre malattie professionali, alla tutela materiale dei lavoratori, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati;
- 2) L'applicazione integrale di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro per gli operai dipendenti e degli accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti;
- 3) La formazione del cantiere attrezzato in relazione all'entità dell'opera, nel rispetto di tutte le prescrizioni che verranno imposte dall'Amministrazione, con i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere da realizzare, compresi: eventuali spese connesse all'acquisizione di permessi per occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche per la installazione del cantiere e per realizzare i passi carrabili; gli eventuali noli degli apprestamenti e gli oneri di occupazione suolo pubblico, così come determinati dai Regolamenti comunali vigenti, relativi a periodi aggiuntivi rispetto al tempo contrattuale previsto per gli apprestamenti nel cronoprogramma di progetto, conseguenti a ritardo nelle lavorazioni, scelte organizzative dell'impresa diverse da quelle assunte a riferimento in sede di progettazione e quant'altro non direttamente imputabile a responsabilità della Stazione Appaltante; la pulizia e manutenzione del cantiere; la custodia diurna e notturna del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti mediante personale idoneo e qualificato ai sensi delle disposizioni vigenti; le spese per gli allacciamenti provvisori (acqua, luce, gas, etc.) e relativi contributi e spese di utenza e consumo, necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori, etc.;
- 4) Il rilascio delle certificazioni richieste dalla D.L. in ordine alle lavorazioni

effettuate

- 5) Eventuali spese contrattuali di bollo, di registrazione, di duplicazione e stampa, per diritti di segreteria, etc., senza diritto di rivalsa;
- 6) Il risarcimento degli eventuali danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori fossero arrecati a proprietà pubbliche o private ed a persone, restando liberi ed indenni l'Amministrazione ed il suo personale;
- 7) La fornitura, su richiesta della Direzione Lavori, di disegni tecnici relativi a particolari costruttivi o di dettaglio non compresi negli elaborati progettuali;
- 8) L'Impresa è obbligata a dotare tutti i lavoratori presenti in cantiere di un apposito cartellino di riconoscimento ai sensi della normativa vigente nonché dei protocolli di intesa stipulati sul territorio di riferimento per l'intervento.
- 9) Ai sensi dell'art. 24, c. 1, della L.R. (Toscana) 38/07 l'impresa è obbligata ad informare immediatamente la Stazione Appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;
- 10) L'impresa è obbligata ad assicurare i momenti formativi e gli interventi di formazione di cui all'art. 23, cc. 4, 5 e 6, della L.R. (Toscana) 38/07.
- 11) **L'impresa deve essere dotata di protocollo anti COVID19 da condividere e integrare con quello dell'istituto dove interviene.**

12.2 – Oneri ed obblighi speciali

Oltre agli oneri ed obblighi generali sopra richiamati sono a carico dell'appaltatore e compresi nei prezzi di elenco i seguenti oneri ed obblighi speciali:

- 1) I maggiori oneri derivanti dall'esigenza di coordinarsi con le imprese esecutrici di lavori, servizi e forniture all'interno dell'immobile (lavorazioni complementari, traslochi, pulizie, etc.), tramite predisposizione di idonei programmi di lavoro concordati ed approvati dalla Direzioni lavori;
- 2) L'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici ed organizzativi necessari a minimizzare l'interferenza dei lavori da eseguire con le attività didattiche ospitate nell'edificio, di cui occorre garantire il regolare svolgimento in condizioni di sicurezza, con particolare riferimento alla trasmissione di rumore o polveri nel rispetto delle normative vigenti in materia;
- 3) I maggiori oneri eventualmente determinatisi in sede di redazione del programma lavori di cui all'art. 10, conseguenti dall'esigenza di coordinamento con le attività dell'Istituto e l'adozione degli accorgimenti tecnici ed organizzativi illustrati nei due punti precedenti;

12.3 – Subappalto

E' vietato all'Impresa il subappalto, anche parziale, del lavoro oggetto dell'appalto, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione (art. 105 del D.Lgs. 50/2016).

12.4 – Oneri per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni

L'Amministrazione committente e la Direzione dei Lavori, nella progettazione degli interventi oggetto del presente appalto, nella conseguente valutazione economica preventiva nonché nella fase esecutiva si è attenuta e si atterrà ai principi e alle misure generali di protezione di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/08.

In considerazione della natura, della tipologia e della consistenza degli interventi da eseguire il presente appalto **non è soggetto a Coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/08**, in relazione ai seguenti parametri:

- presenza di una sola impresa in cantiere ed interventi non compresi nell'elenco di cui all'All.XI del D.Lgs. 81/08 per rischi particolari.
- se la situazione del cantiere anche in conseguenza di subappalti presentasse rischi di interferenza sarà aperta procedura di notifica e quanto altro necessario a norma di legge.

Prima della sottoscrizione del presente atto, l'Impresa rimette all'Amministrazione appaltante e mette a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri:

1. un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Essendo gli interventi di che trattasi complementari al contratto principale, l'impresa dovrà provvedere ad integrare il POS del contratto principale con le lavorazioni complementari.

Saranno a carico dell'appaltatore tutti gli obblighi e conseguenti oneri stabiliti dal D.Lgs. 81/08 per il datore di lavoro e per i lavoratori autonomi con particolare riferimento a:

- osservanza delle misure generali di tutela di cui all'art. 15 D.Lgs. 81/08 e di quelle specificatamente elencate all'art. 95 del medesimo decreto;

Si precisa inoltre che l'organizzazione del cantiere costituisce adempimento di competenza dell'appaltatore il quale:

- assume la piena libertà di iniziativa e quindi di programmazione e di impostazione, nei limiti individuati dal progetto e dall'Atto di cottimo;
- sostiene i costi necessari all'impostazione che, per quanto non ricompreso nei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, si intendono ricompresi nelle 'spese generali';
- assume tutti i rischi connessi con la realizzazione del cantiere stesso;
- è sottoposto alle normative di carattere tecnico e previdenziale stabilite dalle leggi dello Stato;
- è sottoposto al controllo e alle verifiche di natura tecnica prestabilite in sede contrattuale o comunque ritenute necessarie dal committente o dai suoi delegati o disposte dagli enti o autorità preposti.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 108 c. 1 lett. c) e dell'art. 80 c. 5 lett a) del D.Lgs. 50/2016 la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

-) documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali assicurativi e antinfortunistici (art. 105, c. 9, del D.Lgs. 50/2016) ;

La Stazione Appaltante si riserva di richiedere, se necessario, ulteriori dichiarazioni e certificati e di procedere ad accertamento d'ufficio qualora venga a conoscenza di presunte irregolarità.

L'impresa cui saranno affidati i lavori si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali o artigiane di categoria e negli accordi integrativi delle stesse, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti e, se cooperative, anche nei confronti dei soci.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica economica o sindacale.

L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori, anche nel caso in cui il contratto non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'impresa dalle responsabilità prima descritte e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

12.5 – Tutela contro azioni di terzi

L'Impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, alla Amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti sottoscritti con il contratto.

L'Impresa infine assume l'obbligo di garantire alla stazione appaltante il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

Art. 13 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Le varie categorie di lavori saranno contabilizzate a corpo, sulla base dei corrispondenti prezzi offerti. Si precisa quanto segue:

- in sede di emissione degli Stati d'avanzamento, sugli importi lordi delle varie categorie di lavori eseguiti, ad esclusione dei costi della sicurezza e delle economie, sarà applicato il ribasso d'asta contrattuale;
- all'importo netto come sopra determinato sarà poi aggiunto l'importo relativo ai costi della sicurezza ed alle economie.

Art. 14 – LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

14.2 – Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo per i lavori appaltati sarà effettuato a saldo in unica rata dietro rilascio della documentazione di regolare esecuzione e la certificazione dei materiali utilizzati.

Art. 15 – CONTROLLI

I controlli sulla regolare esecuzione del presente appalto saranno effettuati dalla stazione appaltante tramite le "figure" appresso individuate:

- Committente, le cui funzioni ed i cui compiti risultano definiti dall'art. 90 del D.Lgs. 81/08;
- Responsabile dei lavori, le cui funzioni ed i cui compiti risultano definiti dall'art. 90 del D.Lgs. 81/08;
- Responsabile del procedimento, le cui funzioni ed i cui compiti risultano definiti agli artt. 31 e 101 del D.Lgs. 50/2016 e agli artt. 9 e 10 del Regolamento DPR 207/2010;
- Direttore dei lavori, le cui funzioni ed i cui compiti risultano definiti all'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e agli artt. 147 e 148 del Regolamento DPR 207/2010;

Art. 16 – SPECIFICHE MODALITA' E TERMINI DI COLLAUDO

16.1 – Ultimazione dei lavori

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore informerà per iscritto il Direttore dei Lavori che effettuerà i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore rilasciando l'apposito certificato ai sensi e con le modalità di cui all'art. 199 del Regolamento DPR 207/2010.

Qualora dal certificato di ultimazione rilasciato dal Direttore dei Lavori risultassero da eseguire lavorazioni a completamento di piccola entità, in riferimento all'art. 199, c. 2, del Regolamento, i termini per la emissione dei successivi atti tecnici ed amministrativi rimarranno sospesi fino all'accertamento della completa e regolare esecuzione delle suddette lavorazioni da parte dell'appaltatore.

16.2 – Presa in consegna anticipata delle opere o dei lavori

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato (anche parzialmente) prima che intervenga il collaudo provvisorio o che sia emesso il certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 230 del Regolamento DPR 207/2010.

La presa in consegna anticipata delle opere o dei lavori sarà effettuata alle condizioni elencate nel suddetto art. 230, per quanto compatibili con la specifica natura dell'opera o del lavoro .

La presa in consegna anticipata risulterà da apposito verbale redatto dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l'appaltatore in cui sia dato atto del rispetto delle condizioni suddette e al quale sia allegato apposito stato di consistenza.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possono sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore.

16.3 – Certificato di regolare esecuzione

Il pagamento su fattura sostituisce il cre .

L' appaltatore è comunque obbligato prima del pagamento a fornire tutte le certificazioni richieste dalla D.L.

16.4 – Manutenzione delle opere fino al collaudo

Sino a che non sia effettuato il saldo su fattura e nel caso in cui non sia avvenuta la presa in consegna anticipata delle opere, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore.

Art. 17 – MODALITA' DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la definizione delle controversie che potranno insorgere nel presente appalto si stabilisce che, nel caso in cui non si proceda alla loro risoluzione per via amministrativa in riferimento alle norme sopra richiamate ed in particolare non venga raggiunto l'accordo bonario così come

definito all'art. 205, del D.Lgs. 50/2016, la competenza sarà deferita al giudice del luogo (Firenze) dove il contratto è stato stipulato ai sensi dell'art. 20 del Codice di Procedura Civile.

Resta in ogni caso esclusa la competenza del collegio arbitrale.

Si darà luogo alla rescissione del contratto, oltre nei casi previsti dalla legge, anche in ogni altro caso di grave inadempimento dell'Appaltatore ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

In tal caso e qualora anche per cause di forza maggiore i lavori dovessero rimanere incompleti, essi verranno valutati secondo il criterio che stabilirà l'Amministrazione e che potrà essere quello a misura o quello a forfait, con detrazione dei lavori non eseguiti.

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a terzi i lavori oggetto dell'appalto, in danno dell'impresa inadempiente, secondo le prescrizioni e le modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

Firenze, 16/08/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO e DD.LL.
Geom. Daniele Brunori

L'Impresa (per accettazione)